Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 16 MAGGIO 1984:

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 1.
Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 2.
Integrazione degli interventi finanziari di cui alla legge regionale 26 maggio 1983, n. 32, in materia di incentivi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti orticoli - Società ORT.A.COOP.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1984, n. 3.
Norme in materia di assistenza e tutela dei consumatori.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1984, n. 4.
Integrazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 69, concernente l'istituzione del comitato regionale per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 5.
Rilevamento da parte della regione Abruzzo delle autolinee gestite dalla società Ferrovia Adriatico Appennino ed affidamento della stessa alla gestione governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana. Assunzione da parte della regione Abruzzo di eventuali ulteriori oneri di esercizio dopo l'applicazione della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **6.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **7.**

Contributi per le manifestazioni Rossettiane.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **8.**

Rettifica alla legge regionale votata dal consiglio in data 16 novembre 1983, verbale n. 124/38, relativa al secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione 1983.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **9.**

Concessione al personale regionale di un acconto sui benefici economici previsti dal contratto di lavoro per il personale 1983-84.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **10.**

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 68/1980. Estensione del trattamento giuridico dei dipendenti di ruolo ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285/77.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **11.**

Prosecuzione dello studio per la difesa del tratto abruzzese della costa adriatica.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **12.**

Interpretazione autentica dell'art. 92 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Urbanistica.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **13.**

Integrazione alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 22: « Disciplina degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale ».

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **14.**

Indennità spettanti ai componenti del collegio medico (art. 39 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60) e del comitato tecnico legale (art. 42 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **15.**

Disciplina della professione di guida alpina, aspirante guida alpina e di accompagnatore di media montagna.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **16.**

Rideterminazione del contributo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila, per la formazione di assistenti sociali in Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **17.**

Istituzione del museo delle ceramiche di Castelli.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **18.**

Norme in materia di agriturismo.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **19.**

Istituzione del consiglio sanitario regionale.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **20.**

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **21.**

Convenzione tra le unità locali socio-sanitarie di Pescara, Chieti, L'Aquila, Avezzano, Sulmona e le case di cura private.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **22.**

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1982.

(Da 1687 a 1690)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **1211.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

micologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1212.**

Modificazione allo statuto dell'Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 93, relativo al corso di laurea in matematica, al secondo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodi matematici per le applicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1983, n. **1213.**

Variazioni alla pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali e la tabella *D* relativa ai magistrati addetti alle preture, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 luglio 1983 a seguito della richiesta del Ministro di grazia e giustizia in data 13 giugno 1983;

Considerata la urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di aumentare di una unità l'organico dei presidenti di sezione e di tre unità quello dei giudici del tribunale di Monza previa diminuzione di un posto di giudice dal tribunale di Milano e di tre posti di pretore dalla pretura della stessa città;

Considerato che con decreti ministeriali **21** luglio 1983 si è provveduto a potenziare gli organici del personale delle carriere di concetto ed esecutiva del tribunale di Monza;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle preture, sono modificate, per la parte relativa ai tribunali di Monza e di Milano ed alla pretura di Milano, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 8 settembre 1983

PERTINI

MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 20

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI

Sedi	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Milano	1	26	1	1	167	1	2	1	2	43
Monza	1	5	—	—	26	—	—	1	—	7

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

TABELLA *B*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

Sedi	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale ed uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Milano	5	101

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1214**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 92 e seguenti, relativi al corso di laurea in architettura, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 92. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa gli studi sull'architettura relativi alla conoscenza, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione dell'ambiente al fine di assicurare la formazione, il progresso della ricerca teorica e applicata e la promozione culturale specifica nell'ambito della città e del territorio.

Art. 93. — La facoltà comprende il corso di laurea in architettura. Al termine del corso degli studi, la cui durata è di cinque anni, conferisce il titolo di dottore in architettura.

Art. 94. — I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno della facoltà sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 95. — Il corso di laurea è articolato nei seguenti indirizzi:

1) progettazione architettonica;

2) tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;

3) tecnologico;

4) urbanistico.

La facoltà indica nel manifesto annuale degli studi gli indirizzi attivati, specificandone i contenuti scientifici e didattici e gli obiettivi di formazione professionale.

Art. 96. — Gli insegnamenti attivati o attivabili nella facoltà sono quelli compresi nell'elenco che segue, articolato per aree disciplinari.

1) *Area progettuale architettonica*:

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica.

2) *Area della progettazione territoriale e urbanistica*:

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi di sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
assetto del paesaggio;
infrastrutture di viabilità e trasporto.

3) *Area storico-critica e del restauro*:

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (3ª annualità).

4) *Area tecnologica*:

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;

tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
disegno industriale (2ª annualità);
tecnologie del recupero edilizio.

5) *Area impiantistica*:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione della energia;
impianti tecnici per l'edilizia.

6) *Area fisico-matematica*:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
teoria dei sistemi;
modelli matematici per la programmazione territoriale.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni*:

statica;
consolidamento ed adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
scienza delle costruzioni;
complementi di scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità).

8) *Area socio-economica*:

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
fondamenti di economia politica e di politica economica.

9) *Area della rappresentazione*:

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
rappresentazione dei fenomeni territoriali;
fotogrammetria e cartografia.

Art. 97. — Nella facoltà sono fondamentali i seguenti insegnamenti di durata annuale:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) urbanistica (1ª annualità);
3) storia dell'architettura (1ª annualità);
4) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
5) fisica tecnica e impianti;
6) istituzioni di matematica;
7) statica;
8) estimo ed esercizio professionale;
9) disegno e rilievo.

Sono inoltre attivati i seguenti insegnamenti di durata annuale, caratterizzanti il corso di laurea in architettura:

1) teoria e tecniche della progettazione architettonica;
2) composizione architettonica (2ª annualità);
3) progettazione architettonica (1ª annualità);
4) urbanistica (2ª annualità);
5) storia dell'architettura contemporanea;
6) restauro architettonico;
7) disegno industriale;
8) scienza delle costruzioni;
9) geografia urbana e regionale.

I piani di studio per il conseguimento della laurea in architettura dovranno comprendere trenta insegnamenti. I diciotto insegnamenti sopra elencati saranno comuni a tutti gli indirizzi. I rimanenti individueranno gli indirizzi e saranno attinti dalle singole aree nel modo indicato più sotto.

Art. 98. — Gli insegnamenti individuanti gli indirizzi dovranno essere scelti come segue:

1) *Indirizzo progettazione architettonica*:

tre annualità dell'area progettuale architettonica;
una annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dell'area storico-critica e del restauro;
una annualità dell'area tecnologica;
due annualità dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dell'area della rappresentazione.

2) *Indirizzo, tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico*:

due annualità dell'area progettuale architettonica;
una annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
tre annualità dell'area storico-critica e del restauro;
una annualità dell'area tecnologica;
una annualità dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dell'area della rappresentazione.

3) *Indirizzo tecnologico*:

una annualità dell'area progettuale architettonica;
una annualità dell'area storico-critica e del restauro;
tre annualità dell'area tecnologica;
una annualità dell'area impiantistica;
una annualità dell'area fisico-matematica;
una annualità dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dell'area della rappresentazione.

4) *Indirizzo urbanistico*:

tre annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dell'area storico-critica e del restauro;
una annualità dell'area tecnologica;
una annualità dell'area fisico-matematica;
due annualità dell'area socio-economica;
una annualità dell'area della rappresentazione.

Art. 99. — Le precedenze di esame da rispettare saranno le seguenti:

Non potranno essere ammessi a sostenere l'esame di statica né l'esame di fisica tecnica e impianti gli studenti che non avranno precedentemente superato l'esame di istituzioni di matematica.

Non potranno essere ammessi a sostenere l'esame di scienza delle costruzioni coloro che non avranno precedentemente superato l'esame di statica.

Tre annualità saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Art. 100. — Gli insegnamenti sono svolti mediante lezioni, eventualmente integrate da seminari, laboratori, esercitazioni pratiche, conferenze, visite, ecc.

Gli esami di profitto consistono in colloqui sui temi svolti nei corsi, eventualmente integrati da discussioni sulle esercitazioni svolte durante il corso e da prove grafiche o scritte.

Art. 101. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato le prove di esame relative agli insegnamenti indicati nel piano di studio.

Lo studente inoltre dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta e del profitto conseguito dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione di una tesi riguardante il campo disciplinare della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1215.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 234 del titolo XII - sezione III, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle seguenti scuole:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro

Art. 235. — La scuola ha sede nell'istituto di medicina del lavoro, della facoltà di medicina dell'Università di Cagliari: per detta scuola è istituito un consiglio, presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 382.

Art. 236. — La scuola prende il nome di scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di igiene del lavoro. Titoli di ammissione sono quelli previsti per l'ammissione ai corsi universitari.

Art. 237. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia, chimica e fisica apprese nelle scuole medie superiori.

Art. 238. — Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.

Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 239. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:

nozioni di chimica, fisica e biologia generale;
microanalisi;
inquinamenti industriali (prelievo e analisi);
rischi nell'ambiente di lavoro;
tecnologia industriale;
tossicologia industriale.

2° *Anno*:

microanalisi (prelievo ed analisi di inquinanti industriali);
igiene dell'ambiente di lavoro;
elementi di fisiopatologia del lavoro;
organizzazione del lavoro;
legislazione sanitaria.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

a) tecniche di prelievo:
aria;
acque;
liquidi e tessuti biologici;
agenti fisici.

b) tecnica analitica:
aria (gas e vapori, sostanze corpuscolate, fumo)
acque;
liquidi e tessuti biologici;
agenti fisici.

Art. 240. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime, in forma di tirocinio pratico sotto la guida di un docente, della durata non inferiore a mesi due consecutivi, presso istituti universitari oppure enti pubblici e/o privati riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.

Art. 241. — A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta del candidato su un'attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatogli dalla direzione della scuola.

Art. 242. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 243. — Agli studenti della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché quelle previste dal regio decreto n. 1269/38.

Scuola diretta a fini speciali di servizio sociale

Art. 244. — E' istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale.

Art. 245. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di igiene.

Art. 246. — La scuola ha lo scopo di formare assistenti sociali attraverso insegnamenti fondamentali e professionali integrati da seminari interdisciplinari e tirocini.

Art. 247. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 248. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 249. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 250. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 251. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo . . . . E.C.
elementi di economia politica . . . E.C.
sociologia I . . . . M./L.
psicologia I . . . . M.C./M.
elementi di biologia e fisiologia umana M.C.
legislazione assistenziale e previdenza sociale I . . . . G.
istituzioni di servizio sociale I . . . P.C.
metodologia del servizio sociale I . P.C.

2° *Anno*:

elementi di diritto privato e del lavoro . . . . G.
elementi di diritto penale e penitenziario . . . . G.
diritto di famiglia e legislazione minorile . . . . G.
legislazione assistenziale e previdenza sociale II . . . . G.
sociologia II . . . . M./L.
psicologia II . . . . M.C./M.L.
igiene e medicina preventiva . . . . M.C.
tecnica delle comunicazioni e informazione di massa . . . . P.C.
istituzioni di servizio sociale II . . . P.C.
metodologia del servizio sociale II . . P.C.

3° *Anno*:

etica professionale . . . . P.C.
antropologia culturale . . . . . . M.C.
storia delle istituzioni politiche e sociali . . . . S.P.
psicologia sociale . . . . M.C.
medicina sociale ed educazione sanitaria . . . . M.C.
psicopatologia, psichiatria, igiene mentale . . . . P.C.
metodologia della ricerca sociale . . P.C.
amministrazione e organizzazione dei servizi sociali . . . . P.C.
servizio sociale e politica sociale

E.C. = Economia e commercio
M. = Magistero
G. = Giurisprudenza
P.C. = Professori a contratto
L. = Lettere
M.C. = Medicina e chirurgia
S.P. = Scienze politiche

Art. 252. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono secondo quanto stabilito dal regio decreto n. 1269/38.

Lo studente per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve documentare con la firma la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni e dei tirocini pratici, nonché di un seminario interdisciplinare.

Il tirocinio pratico verrà svolto nel secondo e terzo anno di corso sotto la guida di un docente presso strutture dell'Università o strutture pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 253. — L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di assistente sociale.

Art. 254. — Le tasse sono quelle previste dall'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. I contributi vanno determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari.

Art. 255. — Alle spese di funzionamento della scuola si farà fronte con le tasse e con finanziamenti di enti pubblici (regione, provincia, comune) e privati.

Art. 256. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 257. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio

Art. 258. — E' istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio.

Art. 259. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di igiene.

Art. 260. — La scuola ha lo scopo di formare tecnici di laboratorio attraverso insegnamenti fondamentali e professionali integrati da seminari interdisciplinari e tirocini.

Art. 261. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 262. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi.

Art. 263. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 264. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quelli dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 265. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

FACOLTÀ DI MEDICINA

1° *Anno*:

metodi matematici e statistici in chimica e biologia;
elementi di informatica;
chimica e microscopia clinica;
anatomia e istologia normale;
fisiologia umana;
biochimica generale;
parassitologia.

2° *Anno*:

patologia generale;
microbiologia e virologia generale;
farmacologia;
metodologia biochimica;
elementi di igiene e medicina preventiva;
chimica clinica I.

3° *Anno*:

chimica clinica II;
immunologia e immunoematologia;
analisi biologiche;
virologia applicata;
anatomia e istologia patologica;
igiene ambientale e territorio;
educazione sanitaria.

Art. 266. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono secondo quanto stabilito dal regio decreto n. 1269/38.

Lo studente per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve documentare con la firma di frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni e dei tirocini pratici, nonché di un seminario interdisciplinare.

Il tirocinio pratico verrà svolto nel primo e secondo anno di corso sotto la guida di un docente presso strutture dell'Università o strutture pubbliche con essa convenzionate ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 267. — L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di tecnico di laboratorio.

Art. 268. — Le tasse sono quelle previste dall'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. I contributi vanno determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari.

Art. 269. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 270. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Art. 271. — Alle spese di funzionamento della scuola si farà fronte con le tasse e con finanziamenti di enti pubblici (regioni, provincia, comune) e privati.

Scuola speciale per tecnici di audiometria

Art. 272. — La scuola ha sede nell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina dell'Università di Cagliari; per detta scuola è istituito un consiglio, presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 382.

Art. 273. — La scuola prende il nome di scuola per tecnici di audiometria, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di audiometria. Titoli di ammissione sono quelli previsti per l'ammissione ai corsi universitari.

Art. 274. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia e fisica acustica apprese nelle scuole medie superiori.

Art. 275. — Alla scuola non sono ammessi più di sei allievi (tre per anno di corso). Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.

Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 276. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti ed afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:

anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici;
elementi di fisica acustica;
tecniche audiometriche.

2° *Anno*:

patologia dell'udito, del linguaggio, dell'apparato vestibolare;
elementi di otoneurologia;
elementi di foniatria;
tecniche audiometriche.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

a) tecniche audiometriche: audiometria obiettiva; audiometria semiobiettiva, audiometria tonale;

b) tecniche vestibolari: elettronistagmografia clinica.

Art. 277. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e il tirocinio, svolto sotto la guida di un docente, per tutta la durata del corso, presso istituti universitari o centri pubblici riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.

Art. 278. — A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di audiometria e nella discussione di una relazione scritta del candidato su una metodica audiometrica assegnatagli dalla direzione della scuola.

Art. 279. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 280. — Agli studenti della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Per quanto non previsto nel presente statuto circa lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma nonché la costituzione delle rispettive commissioni si applica la normativa che disciplina gli studenti universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 165

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 1984.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 27 ottobre 1978 una convenzione con The Library of medicine, National istitutes of health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante la utilizzazione del sistema Medlars diretto alla acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali dovute per il collegamento al predetto sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti dagli utenti attraverso la utilizzazione del predetto sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1984, sono i seguenti:

Associazione « Oasi Maria SS. » - Troina (Enna);

Consiglio nazionale delle ricerche - Roma - Controllo malattie da infezione;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Ente farmacologico italiano - Napoli;

Fondazione « Smith Kline » - Milano;

Fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Istituti fisioterapici ospedalieri - Roma;

Istituti ortopedici Rizzoli - Comitato tecnico scientifico - Bologna;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise « G. Caporale » - Teramo;

Nutrition foundation of Italy - Milano;

Ospedale maggiore - Milano;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/28 - Bologna;

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Roma;

Regione Umbria - Dipartimento per i servizi sociali - Perugia;

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11 - Pordenone;

Università cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di medicina e chirurgia - Istituto di radiologia - Roma;

Università degli studi - Bari;

Università degli studi « G. D'Annunzio » - Istituto di farmacologia - Chieti;

Università degli studi - Milano;

Università degli studi - Istituto di scienze biomediche - Milano;

Università degli studi - C.U.G.A.S. - Padova;

Università degli studi - Palermo;

Università degli studi - Dipartimento di farmacologia - Ente ospedaliero « S. Matteo » - Pavia;

Università degli studi - Perugia;

Università degli studi - Roma;

Università degli studi - Quarta cattedra di microbiologia - Roma;

Università degli studi - Clinica otorinolaringoiatrica - Roma;

Università degli studi - Siena;

Università degli studi - Istituto di medicina interna - Torino;

Università degli studi - Torino;

Università degli studi - Trieste;

Università degli studi - Verona.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per la esecuzione del presente decreto che, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

(2515)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 1984.

Ulteriore proroga del termine per l'espropriazione dei terreni relativi all'impianto del ripetitore della seconda rete TV di Otranto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della seconda rete TV di Otranto (Lecce);

Considerato che ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto la RAI - Radiotelevisione italiana è stata autorizzata a chiedere la espropriazione e l'asservimento delle aree occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con inizio entro un anno dalla pubblicazione del decreto e compimento entro tre anni;

Considerato che il termine finale del decreto sopra menzionato è stato prorogato di un anno con decreto ministeriale 13 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983, per consentire alla concessionaria RAI di portare a compimento la procedura espropriativa e l'asservimento coattivo concernente l'impianto in oggetto;

Vista l'istanza della RAI datata 12 marzo 1984, con la quale la società chiede un'ulteriore proroga dei termini ad essa assegnati in quanto, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile pervenire all'espletamento della procedura nel termine stabilito;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'ulteriore proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 marzo 1980, già prorogato di un anno con decreto ministeriale 13 aprile 1983, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Ministro: GAVA

(2551)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 1984.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1984.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopra indicato;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1984;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1984, allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1983	4.900.000.000
	Titolo II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I — Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	10.000.000.000
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p. m.
	Sottocategoria II — Contributi di enti pubblici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p. m.

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Categoria 11 — *Riscossioni di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . .	p. m.
5215	Entrate eventuali e diverse	p. m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . .	14.900.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p. m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . .	p. m.
	Totale generale entrate . .	14.900.000.000

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I - SPESE CORRENTI	
	Sezione I - SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL « FONDO »	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	50.000.000
	Categoria 09 — *Spese non classificabili in altre voci*	
1102	Fondo di riserva	p. m.
	Totale sezione I .	50.000.000
	Sezione II - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	RUBRICA I - Collocamento della manodopera	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio, dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	850.000.000
	RUBRICA II - Rapporti di lavoro	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario di lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, terzo e quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219) . .	p. m.
	Totale sezione II . . .	900.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	900.000.000

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	RUBRICA I - Previdenza ed assistenza sociale	
	Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p. m.
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164	p. m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto interministeriale 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p. m.
	RUBRICA II - Addestramento professionale	
	Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.500.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	500.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.000.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	750.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le Regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	5.000.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	p. m.
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le Regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.250.000.000
1408	Fondo di riserva	p. m.
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	14.000.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p. m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	p. m.
	Totale generale delle spese . . .	14.900.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(2487)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **129**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione dei figli dell'Amore misericordioso », in Todi, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione dei figli dell'Amore misericordioso », in frazione Collevalenza del comune di Todi (Perugia). La congregazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in vari terreni, bosco di alto fusto e fabbricati rurali e urbani, situati nei comuni di Matrice e Montagano (Campobasso), descritti nella perizia giurata 28-30 ottobre 1982 del geom. Anastasio Martino e valutati complessivamente in L. 1.396.367.500 dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso, disposta da padre Alfredo Di Penta con atto pubblico 13 ottobre 1982, n. 19049 di repertorio, a rogito dott. Paolo Soccorsi Aliforni, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **130**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « SS.ma Annunziata », in Carrara.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° gennaio 1981, integrato con due dichiarazioni in data 23 aprile 1982 e 10 febbraio 1983, relativo alla erezione della parrocchia della « SS.ma Annunziata », in località Bassagrande della frazione Marina di Carrara del comune di Carrara (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **131**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Brigida », in Napoli.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 4 giugno 1979, integrato con due dichiarazioni in data 14 novembre stesso anno e 25 febbraio 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Brigida », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 222

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **132**.

Approvazione del nuovo statuto della confraternita di « Maria SS.ma Addolorata e di S. Antonio da Padova », in Roma.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato, agli effetti civili, il nuovo statuto della confraternita di « Maria SS.ma Addolorata e di S. Antonio da Padova », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 223

DECRETO 21 marzo 1984, n. **133**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pro ricerca neuropediatrica, in Roma.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione pro ricerca neuropediatrica, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1984
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 374

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche degli articoli 11, 16, 18, 19, 22 e 28 dello statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane - UNCI, in Roma, deliberate dal I congresso nazionale svoltosi a Roma dal 23 al 25 aprile 1983.

(2163)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, in Modugno (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Torlò Giulio, in Sora (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Gewa, di Verbania Fondotoce (Novara), stabilimento in Verbania (Novara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Wild di Torino, stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit, in Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Torlò Giulio, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, in Modugno (Bari), è prolungata per un trimestre.

(2471)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CML, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Lecco, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, previsto dai citati articoli, è prolungata dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori della S.p.a. Frigodaunia, uffici di Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, previsto dai citati articoli, nel periodo 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società per azioni: Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (esclusi stabilimenti di Ivrea e Scarmagno); Olivetti accessori S.p.a. di Ivrea; OCN - Olivetti controllo numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta) ora ONC S.p.a. di Marcianise (Caserta); Olivetti Peripheral Equipement S.p.a. di Ivrea; Olivetti sistemi per l'automazione industriale S.p.a. di Marcianise; Elea S.p.a. di Ivrea; Eleprint S.p.a. di Ivrea; Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea; Motori ed apparecchiature elettriche S.p.a. di Ivrea; Probest S.p.a. di Ivrea ora OCN Sistemi S.p.a. di Ivrea (Torino); Tecsinter S.p.a. di Ivrea; Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea; Olivetti Sinthesis S.p.a. di Ivrea; Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea, unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Alluminio Italia, con sede in Roma e uffici di Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli dal 22 novembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Alluminio Italia, con sede in Roma ed uffici di Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli dal 1° novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Alluminio Italia, con sede in Roma ed uffici di Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1984, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(2470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Sardegna, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 il primo dirigente dott. Sergio Palomba è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Sardegna, in sostituzione del primo dirigente dott. Enrico Testa.

(2135)

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Lazio, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 il primo dirigente sig. Domenico Giuseppini è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Lazio, in sostituzione del primo dirigente dott. Vincenzo Fabbricatti.

(2136)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Frigodocks, in Campogalliano, ad istituire ed esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 18 aprile 1984 la S.p.a. Frigodocks, in Campogalliano (Modena), via Barchetta, 57, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

(2390)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1984 il sig. Carlo Manetta, direttore di seconda classe, è stato nominato componente la commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato di Torino, in sostituzione del coadiutore superiore sig. Matteo Rinaldi.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 il dott. Giuseppe Marcianò, direttore di seconda classe, è stato nominato componente la commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria, in sostituzione del direttore di prima classe r.e. dott. Antonino Gullo.

(2560)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1983-30 giugno 1983. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 38 dell'8 febbraio 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 80, invece di: « Nutramina B 12 - 10 flaconcini uso orale 10 ml al 25% - Serie di categoria - Modifica di confezionamento da 10 flaconcini uso orale da ml 10 al 20% a 10 flaconcini uso orale ml 10 al 25% », leggasi: « Nutramina B 12 - 10 flaconcini uso orale da 10 ml al 20% - Serie di categoria - Modifica di confezionamento da flaconcini di vetro a flaconcini di plastica »;

pag. 87, invece di: « Prevacun-T - vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano uso veterinario 1 flacone ml 2 (due dosi) + 2 siringhe sterili ed 1 flacone ml 10 (5 dosi) + 5 siringhe sterili », leggasi: « Prevacun-T - vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano uso veterinario 2 flaconi ml 2 (due dosi) + 2 siringhe sterili ed 1 flacone ml 10 (5 dosi) + 5 siringhe sterili ».

(2563)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984. (Ordinanza n. 202/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce, anche in deroga alle norme vigenti, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi per far fronte all'emergenza ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali;

Considerato che, a seguito del terremoto del 7 maggio 1984, è venuta a crearsi una situazione di pericolo incombente per la popolazione interessata dal terremoto predetto;

Ravvisata l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal terremoto suindicato che, secondo quanto emerge dagli accertamenti tecnici, deve lasciare la propria abitazione che ha subito danni rilevanti alle strutture;

Ritenuto che alla predetta incombenza possono provvedere i prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta, ricadendo le zone colpite nell'ambito delle province omonime;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' conferita ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 maggio 1984.

In particolare:

interventi per il ricovero precario in alloggi requisiti, in tende o in roulottes e l'assistenza alla popolazione interessata che ha avuto la propria abitazione dichiarata inagibile;

aiuti alle famiglie che, a causa della dichiarata inagibilità o per altre cause, sono costrette a lasciare la propria abitazione;

ogni ulteriore intervento utile e necessario sulla base delle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

I prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, possono provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi di appartamenti liberi di proprietà privata nell'ambito delle rispettive province.

I prefetti possono requisire anche stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche, ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate nonché roulottes di proprietà privata.

Art. 3.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione di urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà iscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Art. 4.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di 20 chilometri dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

Art. 5.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad una indennità che sarà determinata dagli uffici tecnici erariali delle rispettive province.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 26 luglio 1978, n. 392.

I prefetti metteranno a disposizione dei sindaci interessati i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento delle indennità indicate al comma precedente.

I sindaci predetti sono tenuti a rendere un documentato rendiconto al prefetto delle somme anticipate.

I prefetti indicheranno ai sindaci la documentazione occorrente ai fini del rendiconto predetto ed impartiranno le direttive per i controlli da eseguirsi ai fini dell'esatta applicazione della presente ordinanza.

Art. 6.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate all'articolo precedente nella misura del 30% se fruiscono di redditi lordi superiori ai 12 milioni all'anno; del 50% se fruiscono di redditi superiori ai 15 milioni e del 100% per i redditi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento di pozzi neri ed, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condomino in conformità alle norme vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subito la requisizione la quota posta a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, i sindaci verseranno al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di 15 giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicheranno la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione dei prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta mediante prelevamento dal fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2522)

Estensione ai comuni di Corciano, Fossato di Vico e Sigillo delle disposizioni dell'ordinanza n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, concernente la sospensione di taluni termini a favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza n. 204/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984 con la quale è stata disposta la sospensione di taluni termini a favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984;

Vista la documentazione presentata dai rappresentanti della regione Umbria nella riunione del 7 maggio 1984 presso questo ufficio dalla quale risultano colpiti dall'evento sismico anche i comuni di Corciano, Fossato di Vico e Sigillo in provincia di Perugia;

Ravvisata quindi la necessità di estendere ai predetti comuni le disposizioni agevolative dettate con l'ordinanza n. 198/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Ai comuni di Corciano, Fossato di Vico e Sigillo sono estese le disposizioni dell'ordinanza n. 198/FPC/ZA concernente la sospensione di taluni termini in favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984 in provincia di Perugia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2561)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Modalità di controllo ed intervento relative alla realizzazione degli insediamenti industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO

DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la propria ordinanza 26 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1983;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Ritenuto dover precisare le modalità di controllo ed intervento del Ministro in ordine alla esecuzione degli insediamenti industriali assistiti da contributo ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I beneficiari dei contributi di cui alle premesse sono tenuti a presentare, entro il termine massimo di giorni novanta dalla data di comunicazione del decreto con il quale il contributo è assentito, la documentazione seguente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società beneficiaria del contributo, nonché copia autentica della delibera di aumento del capitale sociale, ove richiesto dall'art. 13 del disciplinare;

b) copia del disciplinare allegato al decreto di ammissione a contributo, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata;

c) atto dal quale risulti il potere del legale rappresentante di impegnare la società;

d) atto d'impegno, sottoscritto dai soci con firme debitamente autenticate, da cui risultino le modalità e le scadenze delle sovvenzioni da concedersi dai soci a norma dell'art. 13 del disciplinare;

e) fidejussione a garanzia della prima rata di contributo, redatta secondo le previsioni dell'art. 3 del disciplinare;

f) copia della concessione edilizia rilasciata dal comune nel quale ricadono le opere ammesse a contributo o, in caso di mancato rilascio, copia della domanda avanzata dal beneficiario con attestazione della mancata deliberazione ovvero della mancanza di attività da parte del comune;

g) copia della progettazione presentata al comune competente per il rilascio della concessione edilizia.

In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione nel termine di cui sopra, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza dal contributo accordato.

Art. 2.

Nel termine di giorni quindici prima dell'inizio dei lavori previsti dal piano degli investimenti approvato, dovrà essere presentato al Ministro, in tre copie, ed ai collaudatori il progetto esecutivo delle opere ammesse a contributo, corredato degli elaborati necessari a definire tanto le opere civili quanto le caratteristiche di macchinari ed impianti industriali nonché dei computi metrici e delle stime relative alle opere civili, impianti e macchinari.

Le eventuali variazioni alle opere civili, macchinari ed impianti rispetto al progetto esecutivo di cui al comma precedente dovranno essere oggetto di appositi progetti di variante, da presentare al Ministro ed ai collaudatori in corso d'opera.

I progetti presentati dai beneficiari e le eventuali varianti, saranno sottoposti ad istruttoria della struttura di assistenza al Ministro, per il riscontro delle congruità delle opere tutte e

della relativa spesa alle indicazioni del piano degli investimenti approvato; le istruttorie saranno rimesse ai collaudatori per i provvedimenti di competenza di questi ultimi in ordine ai collaudi parziali ed al collaudo definitivo.

Art. 3.

La esecuzione delle opere è soggetta all'alta vigilanza della struttura di assistenza del Ministero, che verificherà la conformità delle opere in corso di esecuzione al progetto presentato ed alle eventuali varianti e relazionerà ai collaudatori sull'avanzamento dei lavori.

Art. 4.

Le opere eseguite dovranno risultare da appositi rendiconti contabili sottoscritti dal direttore dei lavori; la contabilità dovrà essere sottoposta ai collaudatori in occasione delle visite di collaudo nonché dei collaudi parziali e finali e dovrà essere esibita, in corso d'opera, su richiesta del Ministro o degli incaricati dell'alta vigilanza.

Art. 5.

Le opere sono eseguite sotto la esclusiva responsabilità dei beneficiari.

Il Ministro assumerà il provvedimento di definitiva ammissione a contributo delle opere civili, macchinari ed impianti previsti dal progetto presentato dai beneficiari una volta acquisiti gli esiti della definitiva collaudazione.

I collaudatori proporranno la esclusione dal contributo, in tutto o in parte, delle opere civili, impianti e macchinari realizzati in violazione a norme di legge ed alle regole dell'arte, nonché delle opere tutte e spese di cui non venga comprovata la funzionale necessità alla realizzazione dell'insediamento industriale e verificheranno, altresì, la congruità delle complessive spese erogate dai beneficiari per il compimento dell'insediamento industriale ammesso a contributo, secondo le distinzioni del piano di investimento approvato.

Roma, addì 20 febbraio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi e retribuzioni del personale dell'amministrazione dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che modifica l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale statale;

Letto il parere del Consiglio di Stato n. 152/79 del 3 aprile 1979, pervenuto il 1° giugno 1979 sulla non applicabilità al personale degli ufficiali giudiziari della norma relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, riguardanti i posti in organico per gli uffici della provincia di Bolzano e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguardante i posti in organico per gli uffici della regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30.

Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali a favore delle categorie che ne hanno diritto;

3) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio nelle amministrazioni statali.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale organizzazione giudiziaria - Ufficio terzo, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile nonché quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda abbiano superato il 40° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo presso cui dovrà essere inviata ogni comunicazione (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale);

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero mancante della autenticazione della firma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, o la preferenza a parità di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio terzo, a mezzo di raccomandata postale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i relativi documenti rilasciati dalle autorità competenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame di concorso consta:

1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale;

2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonché sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.

Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale *del 20 settembre 1984 si darà comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle prove scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Graduatorie dei concorrenti

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, comporterà la decadenza dal diritto alla nomina.

I vincitori devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro e civili, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, con la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *E*), ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purché esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

La mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine assegnato, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

Roma, addì 24 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1984
Registro n. 94 *Giustizia, foglio n.* 216

(Schema della domanda redatta su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . residente o domiciliato a . . (provincia di . .) in via . . n. . . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale del 24 marzo 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . a . . e che avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1) . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (2) . . .;

d) ha riportato (3) . . .;

e) è in possesso del titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . presso . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . .;

g) ha prestato servizio (5) . . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(2456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di gasdinamica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2451)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (ora dipartimento di ingegneria strutturale) per le esigenze dell'istituendo reparto controllo risultati del laboratori prove materiali . . . . posti 1

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (ora dipartimento di ingegneria strutturale) per le esigenze del laboratorio prove modelli e strutture . . » 1

istituto di ingegneria nucleare . . . . . » 1

istituto di fisica tecnica . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(2452)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pisa

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto presso l'istituto di clinica psichiatrica - facoltà di medicina e chirurgia, indetto con decreto rettorale n. 595/82 del 21 ottobre 1982, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1983, avranno luogo presso l'istituto di clinica psichiatrica - facoltà di medicina e chirurgia, sito in Pisa, via Roma n. 67, con il seguente diario:

26 giugno 1984, ore 8,30: prima prova scritta;

27 giugno 1984, ore 8,30: seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati, muniti di valido documento di identificazione.

(2453)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
cinque posti di infermiere/a professionale;
un posto di assistente sanitaria visitatrice;
un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di vigile sanitario;
un posto di veterinario collaboratore;
due posti di terapista della riabilitazione;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente presso l'ospedale di Luino (Varese).

(2542)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 131 del 14 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, per l'assunzione di cinque operai elettricisti.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227